

Relazione

Con Deliberazione del 19 maggio 2021 sono stati approvati gli “*Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*”.

Dalla data di entrata in vigore di tale deliberazione viene conseguentemente abrogata la precedente Deliberazione del 31 ottobre 2006.

Tali Schemi sono stati in particolare adeguati alle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: Decreto lgs. 147/2018), in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Gli Schemi deliberati sono stati, altresì, predisposti in coerenza con i provvedimenti generali e regolamentari già adottati, in *primis*, le “Direttive alle forme pensionistiche complementari” emanate dalla COVIP con deliberazione del 29 luglio 2020.

Per gli aspetti che qui rilevano, si è poi tenuto conto delle novità introdotte dalle “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, adottate con deliberazione del 22 dicembre 2020, e del “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, deliberato il 22 dicembre 2020, nonché di ogni altro provvedimento normativo, istruzione di vigilanza e chiarimento interpretativo ed operativo sin qui fornito dalla COVIP.

Nella redazione degli Schemi sono state tenute presenti anche le indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP.

Di seguito vengono illustrate le principali modifiche e integrazioni recate ai vigenti Schemi.

Con riferimento allo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del Decreto in materia di *governance*, in linea con quanto già previsto nell’ambito delle Direttive alle forme pensionistiche complementari, sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare: sono state aggiornate le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto lgs. 147/2018; è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del Decreto; è stata prevista la possibilità di affidare al Collegio dei sindaci la funzione di revisione interna; sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere agli obblighi previsti dal Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Lo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo,

si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad approvazione da parte della COVIP - e non più allegato al regolamento.

Oltre agli interventi di cui sopra in materia di *governance*, resi necessari dalla recente sopravvenuta normativa, si è proceduto ad un complessivo adeguamento dei testi degli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP per tenere conto, come detto sopra, delle disposizioni introdotte dagli atti normativi degli ultimi anni e per recepire all'interno dei predetti Schemi specifiche previsioni introdotte dalla COVIP con distinti atti emanati nel corso degli anni e che hanno interessato materie di rilevanza statutaria e regolamentare.

In tale ambito, si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di RITA, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Infine, per quanto attiene alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, si richiamano i seguenti profili:

- le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all'anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti (comunque non superiore a sei mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell'iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente;
- le previsioni relative alle modalità di adesione con l'introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell'interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica.

In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi:

- l'eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell'aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche;
- l'introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest'ultimo, l'equilibrio tra i generi;
- l'introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell'esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.

Lo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti e quello dei PIP sono stati altresì modificati al fine di dare evidenza ai casi nei quali opera il diritto di trasferimento in occasione di operazioni di fusione.

Gli Schemi sono, inoltre stati adeguati, alle nuove “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza” che, si ricorda, in un unico atto normativo hanno disciplinato tutti gli adempimenti che i soggetti vigilati devono assolvere nei confronti dei loro potenziali aderenti, aderenti e beneficiari. In particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, è ora prevista l’indicazione dell’indirizzo PEC del fondo o della società a seconda della tipologia di forma pensionistica ed è stata introdotta la disciplina relativa agli obblighi di informativa nei confronti di aderenti e beneficiari. È stato inoltre introdotto l’obbligo di pubblicazione sul sito *web* del bilancio o del rendiconto del fondo.

Al fine di rendere coerenti gli Schemi con le nuove disposizioni dettate dal “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, è stata inserita, in tutti gli Schemi, la disciplina relativa al diritto di recesso riconosciuto agli aderenti in caso di adesione mediante sito *web*.

Con riguardo alle richieste di integrazione o chiarimenti emersi a seguito della pubblica consultazione, in tutti gli Schemi è stata introdotta la possibilità di consentire l’adesione anche ai fiscalmente a carico dei beneficiari ed è stata estesa la riduzione a tre anni del periodo di partecipazione minima per esercitare il diritto alla prestazione in RITA, nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro e si trasferisca in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Inoltre, nell’ambito dello Schema di statuto, con riferimento alla richiesta di chiarire i soggetti che potevano prendere parte all’elettorato attivo, è stato precisato che è rimesso al regolamento elettorale, predisposto dalle fonti istitutive, il compito di stabilire i principi in base ai quali è assicurata agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del fondo.

Per quanto riguarda la disciplina statutaria dei contributi derivanti dalla soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (c.d. “Fondo Gas”), operato dalla Legge del 6 agosto 2015, n.125, che ha convertito il Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, si precisa che gli stessi, secondo quanto chiarito nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, dello Schema di statuto, sono stati assimilati ai contributi contrattuali.

Si chiarisce infine che anche i fondi pensione aperti e i PIP chiusi a nuove adesioni sono tenuti a adeguarsi ai nuovi Schemi di regolamento.

Di seguito si forniscono le indicazioni relative ai tempi e alle procedure da seguire per l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti ai nuovi Schemi ora in vigore.

Il termine entro il quale le forme pensionistiche interessate dall’adozione dei nuovi Schemi dovranno operare l’adeguamento dei propri ordinamenti è fissato al 31 marzo 2022.

Le modifiche conseguenti al predetto adeguamento formano oggetto di mera comunicazione alla COVIP, in conformità al “Regolamento sulle procedure” adottato in data 19 maggio 2021, e possono essere assunte secondo la procedura semplificata, ove prevista dalla forma. In caso di eventuali disallineamenti dallo Schema, legati a specifici profili già presenti negli ordinamenti previgenti, la relazione illustrativa delle modifiche apportate chiarisce le motivazioni del mantenimento della specifica disciplina.

Resta inteso che, qualora la forma pensionistica intenda introdurre – contestualmente all’adeguamento ai nuovi Schemi – modifiche all’ordinamento vigente, dette variazioni devono essere deliberate dagli organi competenti, secondo la procedura ordinaria, e formano oggetto di istanza di approvazione alla COVIP, ai sensi del citato “Regolamento sulle procedure”.

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, al fine di favorirne ulteriormente il processo di avvicinamento alle forme di nuova istituzione – avendo anche presente che le disposizioni introdotte con la Direttiva si applicano anche a tali tipologie di fondi –, si prevede ora che siano tenuti, sempre entro il **31 marzo 2022**, ad adeguarsi allo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali.

Le modifiche conseguenti all’adeguamento formano oggetto di mera comunicazione alla COVIP, ai sensi del “Regolamento sulle procedure” già più volte citato, e possono essere assunte secondo la procedura semplificata, ove prevista dalla forma.

In tale ambito, in considerazione delle peculiarità che connotano il sistema dei fondi pensione preesistenti, gli eventuali profili strutturali e di funzionamento che non risultino pienamente compatibili con lo Schema di statuto, e quindi non consentano l’adeguamento agli stessi (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni), sono rappresentati nella relazione illustrativa delle modifiche apportate, esplicitando le motivazioni del mancato adeguamento.

Laddove i fondi, con l’occasione dell’adeguamento allo Schema di statuto, apportino modifiche al proprio assetto strutturale e di funzionamento (ad es. passaggio dall’assemblea totalitaria all’assemblea dei delegati), le stesse devono essere invece adottate con la procedura ordinaria, ferma restando la procedura semplificata per la trasmissione alla COVIP, ai sensi del citato “Regolamento sulle procedure”.

Con riferimento alla relazione illustrativa delle modifiche apportate, si precisa che la stessa deve riportare gli interventi complessivamente operati, specificando quelli di mero adeguamento, i profili strutturali e di funzionamento (già presenti) per i quali non si è proceduto all’adeguamento e quelli per i quali si è invece eventualmente deciso di innovare rispetto allo statuto precedente.

Resta inteso che, qualora la forma pensionistica intenda introdurre modifiche agli ordinamenti vigenti non motivate dalla finalità di adeguamento allo Schema di statuto, dette variazioni devono essere deliberate dagli organi competenti, secondo la procedura ordinaria, e formano oggetto di istanza di approvazione alla COVIP ai sensi del citato “Regolamento sulle procedure”.

L’obbligo di adeguamento ai nuovi Schemi non riguarda le forme pensionistiche interessate da processi di liquidazione o di fusione che risultino deliberati dagli organi competenti alla data del 31 dicembre 2021.